



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000/2006

MISURA 3.13 “RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO NELLE IMPRESE E TERRITORIO”

AZIONE 3.13.B – INCENTIVAZIONE DIRETTA ALLE IMPRESE

SUB-AZIONE 3.13.B.2 – INNOVAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO NELLE PMI

“AIUTI ALLA R&S E INCENTIVI PER SERVIZI DI INNOVAZIONE, SPERIMENTAZIONE E PROTOTIPAZIONE”

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Articolo 1

(Oggetto)

1. Le presenti Direttive di Attuazione, che danno attuazione alla Sub-Azione B.2 - Innovazione e sviluppo tecnologico nelle PMI - della Misura 3.13 - Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e nel territorio del POR Sardegna 2000-2006, definiscono un programma di aiuti indirizzato a sostenere l'innovazione e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali.
2. Il Programma di Aiuti è finalizzato ad incrementare la capacità delle imprese che operano in Sardegna di adottare innovazioni di processo e di prodotto per migliorare il loro livello di competitività sui mercati extraregionali. Gli aiuti previsti sono finalizzati, in particolare:
 - a) a promuovere la realizzazione di Studi di Fattibilità Tecnica propedeutici alla realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo precompetitivo;
 - b) a sostenere la realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico da parte delle imprese che operano in Sardegna ed in cooperazione con centri di ricerca, università, laboratori tecnologici;
 - c) a promuovere l'acquisizione di Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico da parte delle imprese che operano in Sardegna.
3. Le iniziative agevolabili attraverso il presente bando dovranno riguardare le tipologie progettuali descritte nei successivi articoli 4, 5 e 6.



4. I Soggetti proponenti già in possesso di un Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico ben definito possono non attuare la fase propedeutica di realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica.

5. Non sono ammissibili attività che siano già state effettuate, in corso di svolgimento da parte dei Soggetti proponenti e che siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.

Articolo 2

(Quadro Normativo e Deliberativo di Riferimento)

1. Le presenti Direttive di Attuazione sono redatte in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 2000 del 1 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 4689 del 30 novembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso.
- Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000 – decisione C(2000) 2359, modificato in data 15 dicembre 2004 – Decisione C(2004) 5191, a seguito della riprogrammazione di metà percorso, e successivamente con Decisione C (2005) 4820 del 1.12.2005, con particolare riferimento all'ASSE 3 – Risorse umane – Misura 3.13 "Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e nel territorio".
- Complemento di Programmazione del POR Sardegna approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta e notificato alla Commissione Europea il 2 dicembre 2005.
- Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MIUR e attraverso una specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, con il quale viene definita la Strategia Regionale per l'Innovazione (SRI), che rappresenta il documento base per la programmazione e l'attuazione di qualsiasi intervento finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione del sistema territoriale e produttivo della regione.
- Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla GUCE L 10/33 del 13 gennaio 2001, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 pubblicato sulla GUCE L 63/22 del 28 febbraio 2004, per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.
- Legge Regionale n. 7 del 21.04.2005 (Legge Finanziaria 2005) che all'articolo 11 prevede, tra l'altro, l'istituzione di regimi di aiuto a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico delle imprese regionali, in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE e in conformità al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi".
- Vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 3



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(Soggetto Attuatore)

1. All'applicazione delle presenti Direttive di Attuazione provvede il Centro Regionale di Programmazione tramite il Consorzio Ventuno, Agenzia "in house" della Regione Autonoma della Sardegna, individuato come Soggetto Attuatore della Sub-Azione B.2 della Misura 3.13.
2. In collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali, rappresentative a livello regionale, il Soggetto Attuatore svolge adeguata attività di informazione, promozione e animazione, al fine di determinare la più diffusa e completa conoscenza delle opportunità derivanti dall'applicazione delle presenti direttive e per sensibilizzare i potenziali beneficiari presenti sul territorio.

Articolo 4

(Studi di Fattibilità)

1. Lo Studio di Fattibilità Tecnica è finalizzato a definire gli ambiti di intervento e di applicazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e a verificarne la fattibilità tecnica pervenendo alla definizione di un programma operativo delle attività da realizzare. Le attività che possono essere finanziate sono le seguenti:
 - a) Analisi dei fabbisogni in termini di innovazione tecnologica della/e impresa/e (audit tecnologici).
 - b) Ricerca sul mercato delle soluzioni tecniche disponibili per soddisfare la domanda di innovazione di prodotto e/o di processo della/e impresa/e.
 - c) Individuazione e creazione di cluster di imprese (per comparto produttivo, per filiera) aventi fabbisogni di innovazione tecnologica comuni.
 - d) Ricerca di eventuali partner tecnologici (Università, Centri di ricerca) e finanziari (Soggetti Privati, Banche) interessati alla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
 - e) Definizione della proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e verifica della relativa fattibilità tecnica, economica e finanziaria.
 - f) Valutazione ex-ante dell'impatto dei risultati attesi del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico sulla competitività della/e impresa/e beneficiaria/e.
2. Gli Studi di Fattibilità che possono beneficiare delle agevolazioni previste dalle presenti Direttive di Attuazione devono riguardare Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività di ricerca industriale o attività di sviluppo precompetitivo.

Articolo 5

(Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico)

1. I Progetti di R&S che possono beneficiare degli aiuti previsti dalle presenti Direttive di Attuazione devono riguardare attività di ricerca industriale e/o attività di sviluppo pre-competitivo.
2. Per "attività di ricerca industriale" si intendono attività di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;



3. Per “attività di sviluppo precompetitivo” si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

4. I Soggetti proponenti possono richiedere aiuti anche per la realizzazione di attività dimostrative e di divulgazione (organizzazione di seminari tecnici, pubblicazione su riviste specializzate e di settore) finalizzate alla diffusione della conoscenza delle tecnologie sviluppate, dei prodotti e dei servizi, e alla presentazione degli stessi come casi di successo, nella logica della “best practice”.

Articolo 6

(Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico)

1. I Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico che possono beneficiare delle agevolazioni previste dalle presenti Direttive di Attuazione sono finalizzati alla:

- a) realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi dai quali emergano rilevanti novità, sotto il profilo delle prestazioni funzionali, rispetto alla attuale offerta del mercato;
- b) adozione di nuove tecnologie, realizzate all'interno dell'impresa o acquisite dall'esterno, per migliorare i processi di produzione dei prodotti/servizi esistenti o di nuovi prodotti/servizi;
- c) innovazione del processo aziendale, o una riorganizzazione del medesimo, finalizzata ad un sensibile miglioramento della qualità/quantità dei prodotti/servizi e/o della efficienza/efficacia dei processi produttivi.

2. Le imprese, singole o in forma associata, possono richiedere gli aiuti previsti dalle presenti Direttive di Attuazione per l’acquisizione di Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico per:

- a) il miglioramento di prodotti, di processi e di nuovi metodi di produzione industriale, per esempio in termini di maggiore ecocompatibilità, miglioramento dell’efficienza energetica, miglioramento dell’informatizzazione dei processi, oppure volti al miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini;
- b) la definizione e lo studio di rendimenti, prestazioni e tolleranze, le modifiche di macchinari ed impianti produttivi esistenti;
- c) la realizzazione di prototipi e di modelli con moderne tecniche di assemblaggio e di prototipazione rapida;
- d) lo studio e la verifica di nuove procedure organizzative per l’innovazione o la razionalizzazione dei cicli di lavorazione;
- e) la verifica delle conformità di prodotto a normative vigenti (Marcatura CE, PED, ecc.), a norme tecniche specifiche e a certificazioni volontarie (ISO, EMAS, ecolabel);



- f) la realizzazione di analisi, prove, trattamenti, condizioni d'uso, campionature di nuovi prodotti e processi;
- g) il design e l'ecodesign dei prodotti/servizi esistenti o di nuova concezione;
- h) la tutela della proprietà industriale.

3. I Soggetti proponenti possono richiedere aiuti anche per la realizzazione di attività dimostrative e di divulgazione (seminari tecnici, riviste specializzate e di settore) finalizzate alla diffusione della conoscenza delle tecnologie sviluppate, dei prodotti e dei servizi, e alla presentazione degli stessi come casi di successo, nella logica della "best practice".

Articolo 7

(Soggetti Proponenti)

1. I Soggetti che possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dalle presenti Direttive di Attuazione sono i seguenti:

- a) Piccole e Medie Imprese (PMI).
- b) Centri di Ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da PMI.
- c) Consorzi, Società Consortili, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di Soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a) e b).
- d) Associazioni Temporanee di Imprese (PMI).

I Soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono comunque essere classificabili come PMI (Piccole e Medie Imprese) così come definite dalla Raccomandazione (CE) 2003/361 della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Per le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) deve essere individuata una impresa capofila (mandataria) come Soggetto proponente.

2. I Soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) possono presentare le proposte per accedere agli aiuti previsti dall'articolo 5 del presente bando anche congiuntamente con Università, Enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI. In tal caso la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilità della domanda.

3. Le proposte per gli Studi di Fattibilità Tecnica e per i Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico possono essere presentate esclusivamente da Piccole e Medie Imprese (PMI) in forma singola o associata (Consorzi, Società Consortili, Associazioni Temporanee di Impresa).

4. I Soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale della Regione Sardegna, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione della proposta, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno all'atto dell'inizio delle attività.

Articolo 8

(Settori Ammissibili)



1. Possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti i Soggetti Beneficiari di cui al precedente articolo 7 costituiti da piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, operanti nei seguenti settori di attività cofinanziabili dal FESR di cui alla classificazione Istat '2002:

- a) Sezione C: estrazione di minerali;
- b) Sezione D: attività manifatturiere;
- c) sezione K limitatamente alle divisioni 72 (Informatica e attività connesse), 73 (Ricerca e sviluppo) e 74 (Attività di servizi alle imprese).

2. Le imprese operanti nel settore della produzione, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE possono accedere agli interventi previsti dalle presenti Direttive di Attuazione a valere sulle risorse del capitolo di spesa 03316 (UPB S03089) del Bilancio regionale 2006 con le finalità previste nel titolo di spesa 11.3.10/I del Programma di Intervento 1988-90 della L.268/1974, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. B., della L.R. n. 7/2005.

3. Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nel settore siderurgico, nell'industria carboniera, nel settore delle costruzioni navali, nel settore delle fibre sintetiche, nel settore dell'industria automobilistica. Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti.

4. Gli aiuti non verranno concessi a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

5. Gli aiuti non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004).

Articolo 9

(Forma e intensità dell'aiuto)

1. L'intensità lorda dell'aiuto per gli Studi di Fattibilità Tecnica, di cui al precedente articolo 4, calcolata sulla base dei costi degli studi, non deve superare il 75 %.

2. L'intensità lorda dell'aiuto per i Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico di cui al precedente articolo 5, calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto, non deve superare:

- a) il 60 % per la ricerca industriale;
- b) il 35 % per l'attività di sviluppo precompetitivo.

Qualora un progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

In caso di progetti di collaborazione, l'importo massimo degli aiuti per ciascun beneficiario non supera l'intensità consentita calcolata in base ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario in questione.



I massimali possono essere aumentati come segue a concorrenza massima di un'intensità lorda dell'aiuto del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per l'attività di sviluppo precompetitivo:

- a) quando il progetto è realizzato in una regione che, all'epoca della concessione dell'aiuto, è ammessa a beneficiare degli aiuti a finalità regionale, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera c), del trattato;
- b) quando il progetto è finalizzato alla realizzazione di ricerche aventi possibili applicazioni multisettoriali ed è centrato su un approccio multidisciplinare conformemente agli obiettivi, ai compiti e agli scopi tecnici di un progetto o di un programma specifici avviati in conformità al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico di cui alla Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o di un successivo programma quadro di ricerca e sviluppo, ovvero di Eureka, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali al lordo;
- c) l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - i) il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S; nessuna impresa nello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili; oppure
 - ii) il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente; oppure
 - iii) i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche o sono pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializzate.

Ai fini dei punti i) e ii) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.

3. L'intensità lorda dell'aiuto per i Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico, di cui al precedente articolo 6, calcolata sulla base dei costi dei servizi, non deve superare il 50 %.

Nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi dei servizi stessi.

Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

Nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.



4. L'importo massimo del contributo non può, in ogni caso, superare i 22.500 euro per singolo Studio di Fattibilità Tecnica di cui all'art. 4, i 250.000 euro per ciascun Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (industriale e pre-competitiva) di cui all'art. 5 e i 50.000 euro per ciascun Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico di cui all'art. 6.

5. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa sostenuta.

Articolo 10

(Costi ammissibili)

1. Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese conformi ai seguenti Regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) n. 448/2004 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.
- Regolamento (CE) n. 70/2001 così come integrato dal Regolamento (CE) n. 364/2004.

2. I costi ammissibili per gli Studi di Fattibilità Tecnica, di cui al precedente articolo 4, sono i seguenti:

- a) le spese del personale dipendente e non dipendente (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) dei Soggetti proponenti nella misura in cui sono impiegati nella realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica;
- b) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica, compresi i servizi di ricerca e le competenze tecniche;
- c) le spese per l'acquisizione di studi, banche dati e ricerche necessari per la realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
- d) le spese per la partecipazione a mostre, fiere e congressi strettamente correlati alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
- e) le spese per l'organizzazione di seminari ed incontri finalizzati alla costruzione di cluster di imprese interessati alla realizzazione e ai risultati degli Studi di Fattibilità Tecnica;
- f) le spese generali supplementari direttamente imputabili alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica.

3. I costi ammissibili per i Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, di cui al precedente articolo 5, sono i seguenti:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca) dei Soggetti proponenti;
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca,
- d) i costi dei servizi di ricerca, inclusi i costi relativi alle attività di ricerca realizzati dalle Università e dai Centri di Ricerca;
- e) i costi per l'acquisizione di brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- f) le spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:
 - i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
 - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
 - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
- g) le spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (organizzazione di seminari ed incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, etc.);
- h) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- i) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota).

I costi di cui ai punti c), d) ed e) sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50 % del totale dei costi ammissibili del progetto.

4. I costi ammissibili per i Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico, di cui al precedente articolo 6, sono i seguenti:

- a) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione dei Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- b) i costi per l'acquisizione di brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- c) le spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:
 - i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;



- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
 - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
- d) le spese per l'organizzazione di seminari ed incontri finalizzati alla costruzione di cluster di imprese interessati alla realizzazione e ai risultati dei Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico.
5. I criteri che saranno applicati per la determinazione degli importi massimi per le differenti tipologie di voci di costo verranno definiti nel bando di accesso agli aiuti.

Articolo 11

(Termini e Modalità di Presentazione delle Domande)

1. Le domande per la richiesta di finanziamento devono essere presentate al Soggetto Attuatore obbligatoriamente mediante i formulari previsti nel Bando.
2. Le proposte, redatte secondo gli schemi di formulario previsti e con allegata la documentazione richiesta, dovranno pervenire entro la data e con le modalità di spedizione prevista nel Bando.
3. Le domande presentate saranno protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento.

Articolo 12

(Procedura di Valutazione)

1. Il programma di aiuti si attua attraverso una procedura valutativa a sportello, fino all'esaurimento dei fondi assegnati così come definiti nel bando.
2. Le attività di valutazione e selezione delle proposte si articoleranno in 3 fasi:
 - a) verifica di ammissibilità;
 - b) valutazione da parte del Comitato Tecnico di Valutazione;
 - c) negoziazione della proposte.
3. Saranno finanziate le proposte che avranno riportato, a seguito della valutazione, un punteggio minimo di punti 60 su 100.

Articolo 13

(Verifica di Ammissibilità)

1. La verifica di ammissibilità sarà effettuata sulla base delle seguenti condizioni:
 - a) presenza dei requisiti richiesti per il Soggetto proponente;
 - b) correttezza e completezza della documentazione presentata;
 - c) richiesta di contributo pubblico non superiore ai limiti previsti per la specifica tipologia di proposta;



- d) disponibilità del Soggetto proponente a coprire con fondi propri la differenza tra il costo totale della proposta e il contributo richiesto

Articolo 14

(Valutazione delle Proposte)

1. Il Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) delle proposte sarà composto da cinque Componenti nominati dall'Amministrazione regionale. I Componenti del Comitato Tecnico di Valutazione saranno docenti universitari ed esperti con pluriennale esperienza di gestione e realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico. Tra i Componenti saranno nominati un Presidente del Comitato ed un suo Supplente.
2. Nella valutazione delle proposte i cinque Componenti del CTV potranno avvalersi, qualora lo ritengano opportuno della valutazione di Esperti specifici per le aree disciplinari oggetto delle proposte.
3. I cinque Componenti del CTV e gli Esperti specifici saranno individuati tra gli esperti iscritti nell'albo del MIUR di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 297/99.
4. Le proposte pervenute e considerate ammissibili saranno esaminate separatamente dai Componenti del Comitato Tecnico di Valutazione, sulla base di specifiche griglie di valutazione, a partire dal modello e dai criteri generali di valutazione presentati nell'articolo successivo. Ciascun Componente del Comitato dovrà redigere una relazione finale (valutazione qualitativa generale, griglia di valutazione con i punteggi attribuiti a ciascun indicatore) contenente l'esito della valutazione di ciascuna proposta. In questa fase il Comitato potrà richiedere la valutazione di Esperti specifici per le aree disciplinari oggetto delle proposte.
5. Nel corso di specifiche riunioni collegiali del Comitato, le valutazioni individuali delle singole proposte saranno confrontate ed integrate ed il risultato sarà oggetto di una relazione finale unitaria e condivisa del Comitato (valutazione qualitativa generale, griglia di valutazione con i punteggi attribuiti a ciascun indicatore).
6. La relazione finale sarà adottata dal Comitato come esito finale della valutazione e sarà trasmessa, a cura del Presidente, al Soggetto Attuatore.
7. Le relazioni di valutazione saranno a disposizione di tutti i Soggetti proponenti presso gli uffici del Soggetto Attuatore.

Articolo 15

(Criteri di Valutazione delle Proposte)

1. I criteri di valutazione che verranno utilizzati per la selezione delle proposte faranno riferimento ai seguenti parametri:
 - a) qualità della proposta progettuale;
 - b) proposta riferita a progetti in settori strategici per l'economia regionale definiti in sede di Bando;
 - c) proposta riferita a tipologie di progetti ritenuti prioritari per i settori strategici definiti in sede di Bando;



- d) proposta di progetto inserita nell'ambito di un progetto integrato.
2. I criteri di valutazione e i relativi punteggi saranno definiti e specificati nel Bando.

Articolo 16

(Negoziazione ed Approvazione delle Proposte)

1. I risultati della valutazione saranno comunicati a ciascun Soggetto proponente nei modi e nei tempi previsti dal Bando.
2. Per le proposte approvate il Soggetto Attuatore potrà richiedere al Soggetto Proponente, sulla base dei risultati della valutazione:
 - l'adeguamento della proposta alle osservazioni ed alle raccomandazioni del Comitato Tecnico di Valutazione;
 - l'accorpamento, ovvero l'integrazione, di proposte progettuali che hanno obiettivi comuni anche al fine di costruire progetti cluster comuni a più imprese.

Articolo 17

(Attuazione dei Progetti)

1. A seguito della conclusione della fase di valutazione e dell'eventuale successiva fase di negoziazione il Soggetto Attuatore provvederà alla sottoscrizione di una specifica convenzione con il Soggetto Proponente.
2. La convenzione definisce il programma di lavoro, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei Soggetti Proponenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale. Il progetto definitivo approvato è parte integrante della convenzione.

Articolo 18

(Relazione Tecnico-Finanziario Intermedia)

1. Nel caso di proposte di Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico il Soggetto proponente è tenuto a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolta nell'ambito del progetto.
2. La relazione intermedia, che dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso, sarà trasferita dal Soggetto Attuatore al Comitato Tecnico di Valutazione. La relazione potrà consentire al Comitato Tecnico di Valutazione di evidenziare la presenza di casi che, in dipendenza della qualità e quantità del lavoro svolto, richiedono una modifica contrattuale, sia in termini di programma di lavoro che di entità dei costi previsti (e conseguentemente la riduzione dei contributi finanziari complessivi concessi).
3. In tale caso, e qualora si rendessero disponibili quote significative di risorse finanziarie, l'Amministrazione regionale potrà ammettere alla negoziazione le proposte non finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.



4. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli allegati alla convenzione, che dovranno pervenire al Soggetto Attuatore firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (coordinatrice), corredati da dichiarazione sostitutiva di notorietà.

5. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di firma della convenzione alla data di scadenza intermedia del lavoro di ricerca fissata nella convenzione.

Articolo 19

(Relazione Tecnica e Rendicontazione Finale)

1. Il Soggetto proponente è tenuto a presentare al Soggetto Attuatore entro 60 giorni dalla data di termine delle attività fissata nella convenzione una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del progetto.

2. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione dei lavori nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di firma della convenzione alla data di scadenza della stessa, e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.

3. Il Soggetto proponente può autonomamente modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 20% per ogni categoria di costo.

4. La rendicontazione tecnico-finanziaria dovrà essere presentata al Soggetto Attuatore utilizzando i moduli contenuti nella convenzione.

Articolo 20

(Modalità di Erogazione del Finanziamento)

1. L'erogazione del finanziamento avverrà attraverso una o più anticipazioni, subordinatamente alla presentazione al Soggetto Attuatore di garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Sardegna per un importo pari agli importi degli anticipi stessi.

2. Il numero delle anticipazioni verrà definito nel bando.

Articolo 21

(Disimpegno Automatico)

1. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

Articolo 22

(Informazioni per le Procedure di Accesso)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Tutte le informazioni concernenti la presente procedura di attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste al Centro Regionale di Programmazione e al Soggetto Attuatore nelle forme che saranno definite nel bando.